REGIONE PUGLIA Bando INNOLABS 2017

(Modello M3A)

(Schema di) Contratto fideiussorio per l'anticipazione di contributo di cui all'Atto Dirigenziale n. del da parte della Regione Puglia

> Spett.le Regione Puglia Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, formazione e lavoro Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

Pre

eme	sso che:
a)	con A.D. n del
b)	la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando di cui alla precedente lettera a), sono regolamentate nel medesimo Bando approvato con Atto del Dirigente della Sezione "Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale" della Regione Puglia n. 13 del 08/02/2017 pubblicata su BURP n. 27 del 02/03/2017, successivamente modificato ed integrato con Atto Dirigenziale n. 37 del 28/03/2017 pubblicata su BURP n. 42 del 06/04/2017, con Atto Dirigenziale n. 43 del 10/04/2017 pubblicata su BURP n. 45 del 13/04/2017 e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
c)	l'impresa
d)	la prima/seconda quota di contributo, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;
e)	il Contraente intende richiedere l'anticipazione delle prima /seconda/ quota delle agevolazioni per l'importo di €. (in lettere);

f)	il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli att
	presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata ne Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016;
g)	la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria
h)	alle garanzie a favore della "Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale" e di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3 comma 8 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relative ss.mm.ii.;
i)	la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corsoliti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregresse distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovverdappartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in Regime di Libera Prestazione di Servizi, le imprese interessate prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
j)	la Banca / Società di assicurazione / Società finanziaria ¹ ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito.
	TUTTO CIÒ PREMESSO
in iscritt nella	coscritta ¹
dichia della Lavore "Ente dell'in	ra di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, formazione e co - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale (in sèguito indicato per brevità garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza porto di Euro

 ¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: Banca, Società di Assicurazione o Società finanziaria.
 ² Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di

² Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente e incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'Ente garantito" alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l' Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

a) di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:

- 1. se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2. se *Impresa di assicurazione*, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
- 3. *se Società finanziaria*, di essere inserita nell'Albo di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m. e i., presso la Banca d'Italia.
- b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito a esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all' "Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di BARI.

IL CONTRAENTE (Firma ³autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETA'
(Firma ³ autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 (Surrogazione)
- Art. 7 (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 Foro Competente

IL CONTRAENTE	
(Firma ³ autenticata e con attestazione dei p	oteri di firma)

³ Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129